

STATUTO

MODUS OPERANDI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA PIETRO
ALDOBRANDINI 19

Numero REA: RM - 1216646

Codice fiscale: 10199431007

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2008 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.110373

Raccolta n.34545

ATTO COSTITUTIVO della
MODUS OPERANDI-Società Cooperativa Sociale
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di ottobre
(25-10-08)

in Anzio, via Tripoli n.37.

Innanzitutto a me Dottor AUGUSTO BELLAGAMBA, Notaio in Roma
iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i signori:

GIACOMUZZO SEVERINO, nato a Ternate (Varese) il giorno 25 ot-
tobre 1958, domiciliato a Anzio, via di Valle Schioia n.269,
codice fiscale GCM SRN 58R25 L115N;

LAURI FABRIZIO, nato a Nettuno il giorno 3 agosto 1968, domi-
ciliato a Anzio, via Venere n.9, codice fiscale LRA FRZ 68M03
F880L;

DE MASI NICOLINO, nato a Latiano (Brindisi) il giorno 22 no-
vembre 1927, domiciliato a Anzio, via Bottego n.5, codice fi-
scale DMS NLN 27S22 E471I.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,
cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto se-
gue:

PARTE PRIMA-ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO 1) Tra i comparenti è costituita una società coopera-
tiva, sotto la ragione sociale:

MODUS OPERANDI-Società Cooperativa Sociale

ARTICOLO 2) La società ha sede in Anzio, via Tripoli n.37,
luogo ove esercita la sua attività.

ARTICOLO 3)- Il capitale sociale è diviso in quote del valore
nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) nè superiore
al limite massimo stabilito dalla legge.

Ciascun socio sottoscrive una quota del valore nominale di
Euro 1.000 (mille) e pertanto il capitale sociale attuale è
di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

ARTICOLO 4)- L'amministrazione della società viene inizial-
mente affidata a un consiglio di amministrazione, composto da
tre membri nominati nelle persone dei signori:

GIACOMUZZO SEVERINO, presidente;

LAURI FABRIZIO, vice presidente;

DE MASI NICOLINO, consigliere;

i quali accettano la carica conferita loro e dichiarano non
sussistere a proprio carico alcun impedimento di legge.

ARTICOLO 5) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno.

ARTICOLO 6) Tutte le norme che regolano la vita della coopera-
tiva sono contenute nello Statuto Sociale qui di seguito ri-
portato

STATUTO

della MODUS OPERANDI-Società Cooperativa Sociale

Art. 1)- DENOMINAZIONE-E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione MODUS OPERANDI-Società Cooperativa Sociale.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2)- SEDE- La Cooperativa ha sede in Anzio e potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie in altre città d'Italia ed all'estero.

Art. 3)-DURATA-La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4)- SCOPO E OGGETTO-

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera B dell'art.1 della L.381/91.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

I soci lavoratori della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la Legge

3 Aprile 2001, n. 142.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:

- manutenzione e ristrutturazioni di immobili; lavori di falegnameria; pulizia, disinfestazione e derattizzazione di immobili; giardinaggio; realizzazione e manutenzione di aree verdi ad uso pubblico e privato; pulizia di spiagge nonché di ambienti di lavoro pubblici e privati, abitazioni ed alberghi, pulizia di cucine, rifacimento camere, bonifiche; rimozione, trasporto, incenerimento e smaltimento di rifiuti urbani, ospedalieri, tecnologici e chimici, ad alto potere inquinante e di fanghi prodotti dal trattamento di liquami urbani ed industriali; trattamenti di acque potabili e di scarico di ogni natura, gestione dei relativi impianti; raccolta differenziata intesa come sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani, diversificata per ogni tipologia di rifiuti, effettuata anche con il sistema porta a porta; ripulitura graffiti murali; servizi portuali di ormeggio; realizzazione di impianti elettrici, idraulici, condizionamento, elettronici, telematici, T.V., telefonici, sorveglianza; vigilanza e custodia di immobili; servizi di sicurezza, sorveglianza e vigilanza non armata; rifacimento di letti; servizio mensa; rifornimento e noleggio biancheria; lavanderia e stiratura; trasporto e movimentazione merci; facchinaggio, sgomberi e traslochi; servizi di recapito; raccolta di rifiuti liquidi e solidi; trasporto di persone e merci; il tutto sia commissionato privatamente che a mezzo di appalti pubblici o privati;

- organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, specializzazione e di aggiornamento professionale .

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Or-

ganismi ed enti idonei.

ARTICOLO 5)- Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile.

E' prevista una categoria di soci detti "volontari" che prestano gratuitamente la loro attività per fini di solidarietà, ai sensi della L.381/91, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci.

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi del 3° comma dell'art.2527 nei limiti e con le finalità previste da detta norma.

ARTICOLO 6)- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare della quota che intende sottoscrivere il cui ammontare complessivo, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

ARTICOLO 7)- Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto sociale;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8)- E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

ARTICOLO 9)-La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10)- I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11)- La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-

sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12)- L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60(sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13)- Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14)- I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del

bilancio.

In ogni caso l'organo di amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15)- In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16)- I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

ARTICOLO 17)- Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 18)- Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 19)- Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di euro 25,00(venticinque virgola zero-zero).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge

ARTICOLO 20)- Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 21)- L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

ARTICOLO 22)- La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge del 3%(tre per cento);
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze economiche.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 23)- La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail).

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 24)- L'assemblea :

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costituti-

vo e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 25)- Costituzione e quorum deliberativi.

L'assemblea, in prima convocazione delibera con la presenza di tanti soci che detengano la maggioranza dei voti spettanti ai soci e con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti ai soci presenti.

Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, le assemblee in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti ai soci presenti, qualunque sia il numero.

ARTICOLO 26)- Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90(novanta) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore nominale della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società, se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo. 2541 del Codice Civile.

ARTICOLO 27)- L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, da uno dei coamministratori , dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza , da persona designata dall'assemblea stessa.

ARTICOLO 28)- La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 29)- Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più

degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni 90(novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge, per cooptazione.

ARTICOLO 30)- La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

L'organo di amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società .

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 31)- Il collegio sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 32)- Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ARTICOLO 33)- L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 34)- In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (apposito capitolo del bilancio statale).

ARTICOLO 35)- La cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta, per quanto compatibili, le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

ARTICOLO 36)- Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della società ed ammontano a euro 1.700 (millesettecento).

Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231:

GIACOMUZZO SEVERINO mi esibisce la sua carta d'identità rilasciata dal Comune di Anzio il 14 luglio 2004, numero AK 2241710;

LAURI FABRIZIO mi esibisce la sua carta d'identità rilasciata dal Comune di Anzio il 5 dicembre 2003, numero AJ 4800989;